

Numero
2464

sl

0

Bellinzona
17 maggio 2023

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFGP
Palazzo federale ovest
3000 Berna

Invio per posta elettronica (word e pdf):
vernehmlassungSBRE@sem.admin.ch

Procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza 3 sull'asilo e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l'asilo)

Gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 10 marzo 2023 in merito alla summenzionata procedura di consultazione. La modifica delle menzionate ordinanze esecutive è stata esaminata dall'Ufficio cantonale della migrazione e della Polizia cantonale.

Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali

In generale, accogliamo favorevolmente la proposta di modifica legislativa in parola, inerente l'adeguamento dell'OASI 3 e dell'OEAE che si rilevano necessarie a seguito della modifica della LAsi adottata dal Parlamento in data 1. ottobre 2021, inerente alla valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l'asilo nella procedura d'asilo e d'allontanamento. Le modifiche in esame, afferenti alla OAsi 3 riguardano gli aspetti esecutivi necessari all'attuazione della citata modifica legislativa quali la categoria di dati che possono essere oggetto di controllo, la definizione delle unità e dei collaboratori della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) che possono procedere a questi controlli, la procedura per la valutazione di questi dati, le modalità di salvataggio temporanei dei dati e le norme relative all'informazione da fornire alle persone soggette a queste verifiche. Inoltre nell'OEAE andranno specificati gli accertamenti dell'identità e della cittadinanza da parte della SEM per le persone nel settore dell'asilo assoggettate ad una decisione di allontanamento cresciuta in giudicato con l'aggiunta delle valutazioni dei supporti elettronici di dati.

L'Esecutivo cantonale di principio concorda con la modifica legislativa in parola, precisando che l'Autorità cantonale non verrà toccata in prima linea da queste normative poiché i controlli verranno effettuati nei Centri federali d'asilo (CFA) da parte di impiegati della SEM. Ciò nonostante il nostro Cantone ne beneficerà indirettamente, poiché le Autorità cantonali della migrazione e di polizia saranno facilitate nei loro compiti in vista dell'allontanamento degli RA respinti, poiché grazie ai dati reperiti con l'esame dei supporti in loro possesso, sarà più facile definire la loro provenienza e, di conseguenza, il lavoro di recupero dei documenti di viaggio in vista della partenza risulterà facilitato, con evidenti risparmi di tempo e risorse.

Osserviamo infine, che la modifica in oggetto è conforme all'art. 121 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost.) secondo cui, la Confederazione può emanare disposizioni nel settore degli stranieri, sempreché la misura prevista si basi su una decisione autonoma.

2. Commento alle singole disposizioni

2.1 Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento dei dati personali (OAsi 3)

Ad art. 10a Valutazione di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati

Si concorda con il Legislatore federale sul fatto di specificare quali dati personali dei richiedenti l'asilo ottenuti grazie ai supporti elettronici possano essere oggetto di valutazione da parte della SEM. In effetti, il campo d'azione sarà limitato ai dati inerenti l'identità, la cittadinanza e l'itinerario di viaggio per raggiungere la Svizzera. Pertanto, nello specifico, sarà possibile ricercare dati riferiti ad indirizzi, numeri telefonici, registrazioni immagini e documenti d'identità o di viaggio. Inoltre, per stabilire l'itinerario di viaggio, sarà possibile esaminare dati di sistemi di navigazione che si trovano sul supporto elettronico e registrazione di suoni e immagini nonché documenti di viaggio recanti timbri che possano fornire indicazioni sull'itinerario.

Ad art. 10b Diritti di accesso ai dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati

Nessuna osservazione, in quanto aspetto organizzativo di mera pertinenza della SEM.

Ad art. 10c Esame della proporzionalità

Per quanto attiene il prospettato esame della proporzionalità si rileva che, in virtù dell'art. 8 cpv 4 LAsi, questo esame è da ritenersi necessario poiché la SEM per ogni singolo caso è tenuta ad analizzare preventivamente la necessità e la proporzionalità di un tale esame. Pertanto, dopo tale valutazione, la SEM dopo aver appurato l'utilità e la proporzionalità dello stesso, procederà alla valutazione di questi supporti. Solo nel caso in cui non è stato possibile ottenere le informazioni sul viaggio con altri mezzi di prova si potrà procedere a questo esame.

Ad art. 10d Impiego di software per raccogliere i dati personali

Nessuna osservazione, in quanto aspetto tecnico di mera pertinenza della SEM.

Ad art. 10e salvataggio temporaneo dei dati personali

Nessuna osservazione, in quanto aspetto tecnico di mera pertinenza della SEM.

Ad art. 10f Consultazione diretta e valutazione dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici

Nessuna osservazione, in quanto aspetto tecnico di mera pertinenza della SEM.

Ad art. 10g Valutazione dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici in assenza dell'interessato

Nessuna osservazione, in quanto aspetto tecnico di mera pertinenza della SEM.

Ad art. 10h Informazione

Nessuna osservazione, in quanto aspetto organizzativo di mera pertinenza della SEM.

Ad art. 10i Tutela giurisdizionale nel quadro della valutazione dei supporti elettronici di dati

Nessuna osservazione in quanto aspetto organizzativo di mera pertinenza della SEM.

2.2 Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Ad art. 3 cpv. 3

Questa norma porta alla luce il limite per cui la valutazione dei supporti elettronici viene ammessa solo ed esclusivamente in presenza di una decisione di allontanamento, cresciuta in giudicato, nell'ambito della procedura d'asilo e non nel contesto di un allontanamento nell'ambito della LStrI (art. 64 LStrI).

3. Conclusioni

Vi ringraziamo per averci dato la possibilità di prendere posizione nell'ambito della procedura di consultazione in oggetto. Concordiamo sulla modifica dell'OAsi 3 e dell'OEAE proposte ritenute che questi ulteriori mezzi di prova permetteranno di velocizzare e migliorare l'accertamento dell'identità della persona e della sua provenienza. Pertanto si auspica che questi adeguamenti permetteranno una velocizzazione dell'organizzazione dei rimpatri.

Da ultimo, si osserva – come d'altronde già indicato dalle autorità federali – che allo stato attuale i Cantoni non avranno ripercussioni economiche poiché la proposta modifica legislativa non comporta maggiori aggravii per le Autorità cantonali coinvolte, sia a livello di risorse finanziarie che di personale impiegato. In effetti, gli oneri supplementari per l'esame dei dati contenuto nei supporti elettronici dei RA saranno coperti con le risorse a disposizione della Confederazione nei propri CFA, avvenendo l'esame di questi dati all'interno di essi. D'altro canto con il previsto miglioramento nell'accertamento della

RG n. 2464 del 17 maggio 2023


nazionalità degli RA, si dovrebbe verificare una ripercussione favorevole sui costi in quest'ambito.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch; servizio.giuridico@polca.ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet